

di volontà, obbligando le parti a prestarsi alla stipulazione del contratto definitivo: obbligo di stipulare cui corrisponde un diritto alla stipulazione.

Rispetto alla stipulazione del contratto definitivo, secondo questa concezione, il contratto preliminare ha funzione meramente preparatoria e costituisce uno degli aspetti della formazione graduale del contratto. Si pone, quindi, come inizio del complesso procedimento che ha il suo sbocco normale appunto nel contratto definitivo, il quale viene a costituire la fonte esclusiva del rapporto contrattuale, sostituendo il titolo provvisorio del preliminare. Questo esaudisce i suoi effetti con la nascita del contratto definitivo. In tale momento le parti sono libere di porre un regolamento di reciproci interessi che diverga in tutto e in parte da quello previsto nel contratto preliminare. Pertanto non potrebbe più essere invocata la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento.

Gli effetti, secondo tale orientamento, vanno riferiti al contratto definitivo e perciò, in caso di inadempimento, le reazioni della parte adempiente devono trovare base e giustificazione nello stesso contratto definitivo e non in quello preliminare, che ha ormai esaurito la propria funzione.

Nel caso di specie — ad avviso della corte di merito — l'obbligo da parte dei contraenti della futura manifestazione di consenso è stato assolto con la stipulazione del relativo contratto definitivo, che è per loro l'unica fonte dei diritti e degli obblighi inerenti al particolare negozio voluto. Per ottenere, quindi, la risoluzione parziale — cioè relativa al § 3) del preliminare — gli attori avrebbero dovuto offrire la dimostrazione che vi era l'impegno tra le parti di stipulare un nuovo contratto a completamento di quello del 14 agosto 1970, perché in questo, per accordo dei contraenti, non erano stati volutamente inseriti i beni di cui al predetto paragrafo: prova che, però, non era stata offerta.

Tale assunto non può essere condiviso.

Ancora una volta questa corte deve avvertire che quello che nella pratica degli affari va sotto il nome di contratto preliminare non ha nulla a che vedere con quella costruzione astratta, di dubbia legittimità logico-giuridica, che il legislatore del 1941 ritenne di rispecchiare nell'art. 1351 c.c. I c.d. contratti preliminari della pratica — e fra questi rientra indubbiamente, secondo gli accertamenti sulla volontà contrattuale effettuati dai giudici del merito, il contratto preliminare in questione — sono comuni contratti con i quali le parti, nel regolare i propri rapporti, inerenti nella maggior parte dei casi a una compravendita, graduano nel tempo le reciproche prestazioni, per ragioni di bilanciamento e di garanzia; e in particolare differiscono l'effetto traslativo della proprietà; la ragione per la quale nella pratica si stipula un secondo contratto, che viene denominato definitivo, in contrapposizione a quello che si vuole chiamare preliminare, si rinviene nella circostanza che lo strumento offerto dall'ordinamento alle parti per attuare quell'effetto traslativo è appunto la stipula di un contratto a effetti reali. Ma ciò non toglie che la stipula di questo secondo contratto sia nient'altro che un puro e semplice adempimento delle obbligazioni assunte con il c.d. preliminare, che resta l'unico e vero regolamento contrattuale dei rapporti; lo stesso art. 2932 c.c. è una conferma indiretta, ma sicura, di questo asserito.

Il rapporto tra il c.d. preliminare e il definitivo è dunque l'opposto di quello che la corte veneziana ha erroneamente ritenuto: il c.d. contratto preliminare, lungi dall'essere un semplice contratto preparatorio, destinato ad essere assorbito da quello definitivo, resta la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali tra le parti, e il c.d. definitivo, lungi dall'assorbire il preliminare e a porsi come il solo regolamento dei rapporti tra i contraenti, rileva esclusivamente come adempimento delle obbligazioni assunte con il primo. Ovviamente, poiché si è nel campo dell'autonomia contrattuale, le parti sono libere di regolare come meglio credono i loro rapporti, all'interno dello schema ora delineato; ma ove questa volontà di modifica non sia enucleabile, il puro e semplice fatto della stipula del c.d. contratto definitivo non è per alcun verso sufficiente a porre nel nulla i diritti e le obbligazioni nascenti dal c.d. preliminare.

È dunque evidente l'errore commesso dai giudici veneziani, i quali non hanno rilevato che l'obbligo dei convenuti di acquistare i beni descritti ai n. 1), 2) e 3) del contratto preliminare era stato adempiuto con il contratto definitivo solo per i beni di cui ai n. 1) e 2), non per i beni descritti al n. 3).

Bane le parti potevano, modificando gli originari accordi, limi-

tare a quelli dei primi due numeri le obbligazioni di vendere e di comprare reciprocamente assunte; ma è certo che tale modifica non può essere desunta, come erroneamente hanno fatto i giudici veneziani, dal puro e semplice fatto della stipula del contratto definitivo per i primi due gruppi di beni, posto che, in difetto di una diversa volontà contrattuale, tale stipula si pone come puro e semplice adempimento parziale di quelle obbligazioni.

Accolto, pertanto, il ricorso per quanto di ragione, l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, la quale dovrà decidere al riguardo attenendosi ai principi sopra enunciati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 2 novembre 1987, n. 8054; Pres. MARZIANO, Est. R. SGROI, P. M. MINETTI (concl. conf.); Zotta (Avv. E. ROMANELLI, COMIS) c. Comune di Frisanco (Avv. CINFROCCA, MALATTA) e Pognuz. Conferma App. Trieste 8 aprile 1983.

Responsabilità civile — Edificio pericolante — Abbattimento — Provvedimento sindacale — Azione di danni contro il comune e contro il sindaco — Giudice ordinario — Difetto di giurisdizione (Cost., art. 28, 42; l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, art. 2, 4; r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 153, 217; r.d. 18 giugno 1931 n. 773, t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 2; l. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 32).

Sfugge alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con cui il proprietario di un edificio abbattuto in esecuzione di provvedimento contingibile e urgente del sindaco, che lo aveva considerato pericoloso per la pubblica incolumità, chiede al comune i danni, affermando che l'amministrazione doveva disporre viceversa la riparazione, il puntellamento o la recinzione dell'edificio stesso, e negando che un provvedimento del genere possa disporre un simile effetto permanente. (1)

Sfugge alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con cui il proprietario di un edificio abbattuto in esecuzione di provvedimento contingibile e urgente del sindaco, che lo aveva considerato pericoloso per la pubblica incolumità, chiede al sindaco stesso personalmente i danni, deducendo vizi del provvedimento suddetto che, però, non costituiscono violazione di diritto soggettivo. (2)

(1-2) La prima massima conferma una giurisprudenza pacifica in materia di poteri di ordinanza di necessità e urgenza. Tuttavia argomenti interpretativi polisensibili e *obiter dicta* contenuti nelle motivazioni delle sentenze dei giudici amministrativi e ordinari hanno alimentato nel tempo conclusioni che correttamente la sentenza ritiene del tutto infondate.

Il primo motivo del ricorso per cassazione — che deduce la radicale «inesistenza» del potere in capo alla p.a. — poggia su un argomento di sicura appartenenza al normale sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti della p.a. Ogni discussione sulla congruità fra contenuto dell'atto e scopo di interesse pubblico voluto perseguire con l'atto stesso si risolve in un vizio di eccesso di potere ogni qualvolta attenga alla idoneità di quel mezzo di raggiungere quel determinato fine.

Per soddisfare la sicurezza pubblica — prospetta il ricorrente — non era necessario addivenire alla demolizione dell'edificio pericolante, essendo sufficiente un idoneo puntellamento, ovvero la chiusura al traffico veicolare delle strade adiacenti, ecc. Il giudizio in punto attiene al corretto esercizio del potere e «non può formare oggetto di alcun esame incidentale del giudice ordinario» (di recente sul concetto di eccesso di potere si vedano: O. ABBAMONTE, *L'eccesso di potere: origine giurisdizionale del concetto nell'ordinamento italiano (1877-1892)*, in *Dir. proc. ammin.*, 1986, 68; DE NISI, *I vizi di legittimità dell'atto amministrativo con particolare riferimento all'eccesso di potere*, in *Nuovo dir.*, 1986, 274; A. ARENA, *Spunti sul cosiddetto eccesso di potere*, in *Dir. fallim.*, 1983, I, 509; Id., *Sindacato sui c.d. sintomi dell'eccesso di potere ed ampliamento della*

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 21 settembre 1979, Quinto Roman Zotta conveniva dinanzi al Tribunale di Pordenone Giuseppe Ezio Roman Pognuz nella sua veste di sindaco del comune di Frisanco ed anche personalmente, per sentirlo condannare, sia quale legale rappresentante del comune,

competenza del giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi, in *Studi in memoria di V. Bachelet*, Giuffrè, Milano, 1987, II, 27; G. CASTELLI AVOLIO, *L'eccesso di potere ed il ruolo creativo del giudice amministrativo*, in *Giur. agr. it.*, 1983, 477 e 545; *Id.*, *Sviamento di potere: eccesso di potere o violazione di legge?*, in *Giur. merito*, 1984, 419; Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1981, n. 19, *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Comune*, n. 143). Tanto sarebbe bastato alle sezioni unite per negare la giurisdizione del giudice ordinario. L'ulteriore argomentazione, secondo la quale il giudice «deve limitarsi ad accertare l'esistenza dei presupposti dell'atto obiettivamente identificabile ... a mezzo di una pura e semplice constatazione che non involga apprezzamenti di opportunità (forse volevasi dire discrezionalità) amministrativa o anche di carattere tecnico», appare equivoca e non facilmente conciliabile con la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo anche in presenza di attività vincolata (per tutti: M. NIGRO, *La giustizia amministrativa*, Il Mulino, Bologna, 1983, 188 s.). L'affermazione diviene pericolosa soprattutto ove si cerca di fornirle un precedente (Cass., sez. un., 4 marzo 1974, n. 595, *Foro it.*, 1974, I, 2721, effettivamente il ragionamento è espresso, col. 2723, ma è un *obiter dictum*).

Un secondo argomento avanzato dal ricorrente denuncia l'impossibilità per provvedimenti contingibili ed urgenti di produrre «effetti» permanenti. Al fondo, un equivoco: non c'è alcun dubbio sulla generale ammissibilità di provvedimenti amministrativi di necessità e urgenza con contenuti idonei a produrre effetti (materiali) definitivi (ordini di demolizione, di restituzione in pristino, di uccisione di animali infetti, ecc.). L'efficacia giuridica dei provvedimenti in questione non può invece essere — in conformità al loro presupposto contingibile ed urgente — permanente (per tutti: T.A.R. Lazio, sez. II, 2 marzo 1985, n. 430, *id.*, 1986, III, 315, con in nota riferimenti alla giurisprudenza che richiede alternativamente la prefissione di un termine, ovvero il carattere temporaneo del contenuto dell'ordine; per fattispecie di risarcimento danni: Trib. Napoli 26 aprile 1983, *id.*, 1983, I, 2272; in genere su problematiche relative all'assenza di un termine nelle requisizioni: Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 1986, n. 334, *id.*, 1986, III, 321, con nota di richiami). Dunque solo l'emanazione di provvedimenti con contenuto non temporaneo può al più porre un problema di carenza di potere (v. Cass., sez. un., 6 agosto 1975, n. 2986, *id.*, Rep. 1976, voce *Sicurezza pubblica*, n. 9).

Conformemente a quanto già sopra esposto, ogni verifica in ordine alla congruità fra contenuto prescelto dalla p.a. e situazione (o grado di) urgenza appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai pari dell'accertamento della sussistenza dell'urgenza nel caso concreto (si vedano gli analitici riferimenti di giurisprudenza nella nota redazionale a T.A.R. Campania, sez. III, 11 settembre 1986 n. 126, *id.*, 1987, III, 297; per un caso recente di sindacato sulla esistenza dei presupposti da parte, però, del giudice penale: Pret. Sestri Ponente 22 febbraio 1986, *ibid.*, II, 742, ma non costituisce novità, v. Cass., sez. un., 2 luglio 1955, Pozzolino, *id.*, 1955, II, 217).

Correttamente dunque è ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo (si veda in termini: Cass., sez. un., 4 dicembre 1971, n. 3519, *id.*, 1972, I, 951, con nota di richiami, per ipotesi di ordine di demolizione viziato di eccesso di potere).

L'omessa notificazione del provvedimento di demolizione non è condizione di esistenza del provvedimento stesso, escludendosi tuttavia in tal caso qualsiasi responsabilità del destinatario per inottemperanza al provvedimento (in termini Cass., sez. un., 4 marzo 1974, n. 595, cit., che ritiene in tal caso realizzata comunque la «degradazione» del diritto di interesse legittimo; T.A.R. Lombardia 10 ottobre 1980, n. 975, *id.*, Rep. 1981, voce *Comune*, n. 145, che asserisce illegittimo l'addebito delle spese della esecuzione d'ufficio in assenza di previa notificazione; non ritiene necessaria la notificazione per realizzare gli effetti giuridici tipici della requisizione: Trib. Napoli 26 aprile 1983, *id.*, 1983, I, 2272, con nota di M. PAGANO).

Ipotesi di inesistenza del provvedimento amministrativo di necessità e urgenza, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario a conoscere e decidere della controversia, si sono avute in ordine al soggetto passivo destinatario dell'atto (Cass., sez. un., 16 giugno 1986, n. 4012, *id.*, Rep. 1986, voce *Giurisdizione civile*, n. 122, per fattispecie relativa ad ordine di esecuzione di lavori per eliminare il pericolo di crollo di un muro, ordine che il destinatario contesta possa essergli legalmente rivolto; egualmente si contesta che il potere possa sussistere nei propri confronti con giurisdizione dell'a.g.o., v. Cass., sez. un., 18 ottobre 1979, n. 5428, *id.*, Rep. 1980, voce *Comune*, n. 155).

Determina altresì la giurisdizione del giudice ordinario l'assenza di un formale provvedimento (Cass., sez. un., 21 agosto 1972, n. 2693, *id.*, 1972, I, 3029, con nota di richiami di C. M. BARONE, ove si ritiene insufficiente la perizia del genio civile, di accertamento della situazione di pericolo, a costituire provvedimento della p.a.; Cass., sez. un., 1° aprile 1957, n. 1127, *id.*, 1958, I, 1698, con nota di richiami; 18 maggio 1956, n. 1702,

sia in proprio, a risarcirgli i danni subiti in conseguenza e per effetto del fatto illecito esposto in citazione, nella misura che sarebbe risultata di giustizia, con gli interessi dalla data del fatto.

Esponeva di essere proprietario in Fresanico, frazione Val di Frina, di una casa di abitazione già locata a Giovanni Colussi Didrea, che aveva subito, per effetto del terremoto del 9 maggio 1976, danni non irreparabili, tanto da poter essere ripristinato; invece nell'agosto 1976 il sindaco aveva comunicato oralmente al proprietario, a mezzo della guardia comunale, che la casa sarebbe stata demolita.

Il 29 agosto 1976, accedendo personalmente *in loco*, il sindaco aveva confermato al proprietario la precedente comunicazione, ricevendone una reiterata manifestazione della contraria volontà dell'interessato; ciò non pertanto, il sindaco aveva ordinato seduta stante all'impresa Rizzo di procedere alla demolizione; il che era stato prontamente eseguito, senza che neppure fossero asportati dalla casa i mobili e gli arredi.

L'attore esponeva che una siffatta condotta non rappresentava soltanto una violazione patente dei limiti dell'azione amministrativa (perché nessun accertamento tecnico era stato compiuto, almeno a saputa del proprietario e tanto meno in suo contraddittorio; nessun provvedimento formale era stato adottato e neppure notificato al Roman Zotta ed a lui nessun preavviso era stato comunicato, salvo quello orale a mezzo della guardia comunale), ma costituiva una manifesta esorbitanza dai poteri eccezionali attribuiti in ipotesi al sindaco dalla situazione di emergenza.

L'istante riteneva, pertanto, che gli fosse stato arrecato ingiusto danno, con lesione del di lui diritto soggettivo perfetto di

id., 1956, I, 1423, entrambe richiedono la forma scritta per l'ordine di demolizione di edificio pericolante, la seconda prospetta l'applicazione dell'art. 2045 c.c., nel caso di necessità di immediato ordine orale, ma è un *obiter dictum*; conformi App. Napoli 21 aprile 1952, *id.*, 1953, I, 197; Cass., sez. un., 12 maggio 1947, n. 741, *id.*, Rep. 1948, voce *Opere pubbliche*, n. 30; si ammette la forma orale in Cass. 17 luglio 1953, n. 2343, *id.*, Rep. 1953, voce *Sindaco*, n. 12).

Configura una ipotesi di carenza di potere del provvedimento amministrativo di necessità e urgenza la determinazione del suo contenuto come disciplina stabile del fenomeno considerato (Cass., sez. un., 6 luglio 1974, n. 1978, *id.*, 1974, I, 3041 con nota di C. M. BARONE; ancora, ma è giudice penale: Cass. 17 novembre 1984, Marino, *id.*, Rep. 1986, voce *Comune*, n. 194, con nota di G. AMATO, in *Cass. pen.*, 1986, 151; avanti al giudice amministrativo lo stesso motivo è dedotto sotto il profilo dell'incompetenza (relativa) dell'organo attributorio di poteri d'ordinanza a statuire, in tale forma, una disciplina stabile di poteri d'ordinanza a statuire, in tale forma, una disciplina stabile del rapporto, da ultimo: T.A.R. Toscana 30 giugno 1987, n. 513, *Riv. giur. ambiente*, 1987, 352, con nota di N. CERANA, in ordine alla recente vicenda del divieto sindacale di produzione di sacchetti di plastica).

Infine è stato considerato in carenza di potere il provvedimento contingibile ed urgente emesso al di fuori delle materie contemplate dall'art. 153 t.u. com. e prov. 4 febbraio 1915 n. 148 (Cass., sez. un., 30 luglio 1980, n. 4883, *Foro it.*, 1980, I, 1413, con nota di C. M. BARONE). Quest'ultima ipotesi andrebbe largamente meditata per le implicazioni che essa ha con il potere di autonomia regolamentare attribuito nelle stesse materie ai comuni. Tuttavia la giurisdizione del giudice ordinario non è ritenuta dalle sezioni unite 4883/80 per «assenza di ogni giudizio discrezionale» del giudice nell'accertamento di un requisito di legge, sia esso poi indifferentemente l'enunciato «contingibile ed urgente», ovvero «polizia locale».

Il caso indicato non consente di indurre null'altro che l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente, fuori dalle materie indicate dalla norma attributiva del potere di ordinanza, vale carenza di potere; ogni ulteriore astrazione appare estranea alla *ratio decidendi* del caso deciso, errata ne è l'estensione ai presupposti di necessità e urgenza.

Sul potere di ordinanza in genere, cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 10 aprile 1987, n. 240, e T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 21 agosto 1986, n. 230, *id.*, 1987, III, 521, entrambe sulle ordinanze sindacali che vietano di somministrare alimenti ai colombi presenti nel territorio urbano; Corte cost. 3 aprile 1987, n. 100, *id.*, 1987, I, 1671, sulla sanatoria *ex lege* delle ordinanze del commissario straordinario per il terremoto.

In tema di notificazione, per la giurisdizione del giudice amministrativo ove sussista una mera irregolarità nella indicazione del vero destinatario: Cass. 3 giugno 1985, n. 3283, *id.*, Rep. 1985, voce *Espropriazione per p.i.*, n. 150; 18 maggio 1983, n. 3422, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 220; nonché, in ordine alla possibilità di richiedere il risarcimento dei danni: Cass. 2 aprile 1984, n. 2147, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 211; 30 maggio 1983, n. 3717, *id.*, 1983, I, 2464, con nota di richiami.

proprietario, ciò che obbligava l'autore del pregiudizio medesimo alla relativa riparazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Il comune di Frisanco si costituiva, esponendo in comparsa di risposta che con l. reg. del Friuli 6 luglio 1976 n. 12 erano state emanate disposizioni per l'esecuzione da parte dell'amministrazione regionale di opere di prevenzione e soccorso urgenti ed inderogabili, quali demolizioni a tutela dell'incolumità pubblica; che all'art. 2 la citata legge poneva obbligo ai sindaci di accertare le situazioni di pericolo; che a seguito degli eventi sismici del 1976 erano stati segnalati all'assessorato dei ll.pp. i danni subiti da alcuni fabbricati per gli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità; che il 14 maggio 1976 un tecnico incaricato dalla regione aveva redatto una relazione dalla quale si rilevava che la casa di abitazione occupata da Brun Alberto e Colussi Di Drea Giovanni, riportata in catasto del comune di Frisanco, F. 43, m. 180, in frazione Val di Frina, aveva riportato gravi lesioni ai muri portanti e alle colonne esistenti e presentava pericolo di crollo, per cui si disponeva di provvedere, con somma urgenza, alla demolizione del primo e secondo piano ed allo sgombero; che il sindaco, con ordinanza del 16 maggio 1976, ai sensi dell'art. 153 t.u. della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, ordinava al Brun ed al Colussi, proprietari notori ed apparenti del fabbricato, l'immediata demolizione e sgombero; che l'ordinanza era stata notificata il 24 maggio 1976 ai predetti; che un secondo accertamento era stato eseguito il 26 luglio 1976 da un funzionario tecnico dell'assessorato dei ll.pp. che aveva suggerito di provvedere con somma urgenza alla demolizione totale del fabbricato che presentava pericolo di crollo; che il sindaco, con ordinanza 4 agosto 1976, ai sensi dell'art. 153 aveva ordinato lo sgombero o la demolizione totale immediata dello stesso al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata; che, nell'occasione della notifica dell'ordinanza, il Colussi aveva riferito di avere venduto l'immobile al sig. Roman Zotta Quinto, il quale — a sua volta — si era rifiutato di sottoscrivere; che l'ordinanza era stata pubblicata all'albo pretorio del comune dal 30 agosto al 13 settembre 1976; che l'assessorato dei ll.pp. aveva affidato l'esecuzione della demolizione alla impresa Rizzo e la demolizione era stata effettuata il 30 e 31 agosto 1979.

Da quanto sopra esposto, il comune rilevava che il provvedimento amministrativo era legittimo e, non essendo stato impugnato nei termini di legge, era divenuto definitivo; rilevava inoltre che l'attore non aveva provato la proprietà del bene.

Concludeva chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del tribunale adito e, nel merito, il rigetto della domanda, nonché la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Il sindaco in proprio formulava le medesime conclusioni, esclusa in ogni caso la sua personale responsabilità.

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza 11 gennaio 1982, rigettava la domanda, osservando che il Roman Zotta non aveva provato la sua qualità di proprietario dell'immobile.

Il Roman Zotta proponeva appello con atto notificato ai due convenuti, producendo la copia del contratto 13 marzo 1972 in base al quale aveva acquistato l'immobile e chiedendo l'affermazione della giurisdizione dell'a.g.o. per l'obiettiva illegittimità dell'ordinanza di demolizione e l'omessa sua notificazione al privato assoggettato alla misura «contingibile ed urgente», nonché — in particolare — per l'illiceità dell'ordinanza per difetto del requisito dell'urgenza; per la sua surrogabilità con altre e diverse misure idonee ad assicurare l'incolumità delle persone o cose senza il disposto radicale sacrificio della proprietà privata; nonché per l'ineadeguatezza dell'accertamento tecnico riguardante le condizioni dell'immobile e per l'assoluto difetto di informazione del proprietario in ordine alla sorte riservata al bene di sua pertinenza; ed infine per la supina accettazione della «legge della ruspa» e la sua gratuita imposizione al privato. Concludeva chiedendo la condanna del sindaco, nella sua veste di legale rappresentante del comune di Frisanco ed anche in proprio, a risarcirgli i danni subiti in conseguenza del fatto illecito (arbitraria demolizione del fabbricato).

Il comune di Frisanco si costituiva, insistendo nell'eccezione di difetto di giurisdizione e nella richiesta di rigetto, nel merito, dell'appello, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Il Roman Pognuz, in proprio, si costituiva, chiedendo la di-

chiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto del gravame e di ogni domanda proposta nei suoi confronti, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni nella misura di giustizia, per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.

La Corte d'appello di Trieste con sentenza 8 aprile 1983 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla domanda proposta contro il comune di Frisanco e confermava la reiezione della domanda proposta contro Giuseppe Ezio Roman Pognuz; confermava nel resto l'appellata sentenza e condannava l'attore a pagare agli appellati le spese del secondo grado; ed inoltre a risarcire al Roman Pognuz il danno da lite temeraria, liquidato in lire 300.000.

La corte d'appello osservava che la competenza dell'a.g.o. a conoscere della domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro la p.a. risulta da due condizioni: la *causa petendi*, e cioè la violazione di un diritto soggettivo perfetto, ed il *petitum*, e cioè la finalità dell'azione proposta.

In ordine alla prima condizione, la corte rilevava che quando il fatto dannoso lesivo di un interesse anche direttamente tutelato costituisce l'esplicazione di una potestà giuridica concessa alla p.a. non si ha più violazione di un diritto soggettivo, perché esso si affievolisce.

L'azione per risarcimento danni, in tal caso, non può essere esercitata se prima il giudice degli interessi non abbia pronunciato l'illegittimità dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie, l'abbattimento dell'edificio era stato disposto nell'ambito dei poteri conferiti dall'art. 153 t.u. n. 148 del 1915 al sindaco in materia di igiene, edilizia e polizia locale.

Se esistono in atti dispositivi che incidono sul diritto di proprietà, i provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal sindaco quale ufficiale di governo operano immediatamente la degradazione dei diritti soggettivi ad interessi occasionalmente protetti, e l'omesso accertamento, da parte del giudice amministrativo, dell'illegittimità dell'ordinanza sindacale comportava l'improponibilità della domanda, proposta contro il sindaco, per difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario.

Per quanto riguardava l'asserita responsabilità personale del Pognuz, la corte d'appello osservava che l'irregolarità della notifica non rendeva illegittimo il provvedimento, sicché non si riepandeva il diritto affievolito dall'atto amministrativo.

Pertanto, era impossibile configurare, ex art. 28 Cost. e 2043 c.c., una concorrente responsabilità personale del sindaco; invece, il comportamento tenuto dal Roman Pognuz, non solo non aveva comportato la violazione di diritti (per cui mancava il danno giuridico), ma non risultava in alcun modo censurabile sotto il profilo soggettivo, anche perché la necessità della demolizione accertata dagli organi tecnici estranei al comune (ai sensi della l. reg. Friuli n. 12 del 1966) non dava adito ad una soluzione difforme da quella adottata dal sindaco.

Infine, la corte d'appello riteneva evidente che, quanto meno nei confronti del dr. Roman Pognuz, la condotta processuale dell'appellante risultava qualificata da colpa grave, se non da mala fede, posto che la temerarietà dell'azione emergeva non tanto dalla manifesta infondatezza della pretesa, quanto dallo scoperto intento vendicativo che stava alla base della predetta azione contro la persona fisica attraverso cui si era estrinsecato il provvedimento riferibile alla p.a.

Da tale responsabilità aggravata conseguiva, ex art. 96 c.p.c., il diritto del Tognuz al risarcimento del danno, che poteva essere liquidato equitativamente, con riferimento alle spese e competenze di natura stragiudiziale, di cui alla nota in atti, in lire 300.000.

Avverso la suddetta sentenza Quinto Roman Zotta ha proposto ricorso per cassazione. Il comune di Frisanco ha resistito con controricorso. Ezio Roman Pognuz non ha svolto attività difensiva. La causa, inizialmente assegnata alla prima sezione, è stata rimessa a queste sezioni unite, in quanto il ricorso solleva una questione di giurisdizione.

Motivi della decisione. — Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli art. 2 e 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, art. 153 l. 4 febbraio 1915 n. 148, art. 55 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 1, c.p.c., art. 42 Cost. e 832-834 c.c., osservando che l'esistenza del potere del sindaco debba essere verificata, identificandone i confini nella dimensione richiesta per una efficace tutela dell'interesse pubblico lesa o minacciata, in quanto deve sussistere un'equa proporzione fra il fine da raggiungere ed il mezzo all'uopo

usato, talché — ove si abbia una manifesta esorbitanza di questo rispetto a quello — si avrà uno straripamento dell'alveo del potere, e quindi un'azione amministrativa attuata in carenza di potere, inidonea a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo.

Secondo il ricorrente, il pericolo cui si intendeva ovviare poteva essere agevolmente rimosso con opere provvisorie o impedendo l'accesso al fabbricato, talché non era facile spiegare la preferenza accordata al rimedio della distruzione dell'edificio.

Ancor prima, il ricorrente nota che il provvedimento contingibile ed urgente presuppone la temporaneità dei suoi effetti, come è nella natura di un ordine che si proponga di porre rimedio ad una situazione critica contingente mentre nella specie è stata adottata una misura diretta a determinare effetti permanenti ed irreversibili, di carattere, se non ablativo, diminutivo della proprietà superficaria, da che è sorto a carico del comune un obbligo risarcitorio, o più propriamente indennitario, insito nell'esigenza che venga retribuito il sacrificio imposto al singolo per motivi di interesse generale (art. 42 Cost.): quand'anche il sindaco avesse operato nell'ambito dei suoi poteri, non sarebbe venuta meno la legittima aspettativa del Roman Zotta ad una congrua riparazione del danno sofferto, avendo erroneamente ritenuto l'impugnata sentenza che il provvedimento contingibile ed urgente non comporti la reintegrazione del soggetto leso se non quando il provvedimento sia ingiusto, illecito o illegittimo, laddove non vi è ragione perché il sacrificio della proprietà privata, ove appaia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità, debba ritenersi gratuito.

In conclusione, il ricorrente afferma che sussiste nel caso la giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo svolge due ordini di argomentazioni non tanto distinte, quanto contrapposte ed antitetiche.

Con le prime, sostanzialmente non si nega il principio, più volte affermato, secondo cui i provvedimenti contingibili ed urgenti relativi alla sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 217 t.u. n. 148 del 1915, nonché d'igiene pubblica, a norma dell'art. 153 del predetto testo unico, comportano la immediata degradazione dei diritti dei destinatari dei provvedimenti medesimi ad interessi occasionalmente protetti, la cui tutela resta conseguentemente devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del 3° comma dell'art. 153 cit., dell'art. 1, nn. 3 e 4, t.u. 26 giugno 1924 n. 1058, e dell'art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che attribuisce al T.A.R. giurisdizione di merito (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 1986, n. 4820, *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Comune*, n. 191; 30 luglio 1980, n. 4883 e sez. un. 5 marzo 1980, n. 1477, *id.*, 1980, I, 2413; 16 giugno 1986, n. 4013, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 197; 4 dicembre 1971, n. 3519, *id.*, 1972, I, 951; 4 marzo 1974, n. 595, *id.*, 1974, I, 2721; 18 ottobre 1979, n. 5428, *id.*, Rep. 1980, voce cit., n. 155; fra le altre conformi).

Secondo il ricorrente, peraltro, l'ordinanza *de qua* (in relazione alla quale, in sede di merito, non si è mai fatto questione della legittimazione passiva dello Stato, avendo agito il sindaco come ufficiale di governo; questione che non può rilevarsi d'ufficio in Cassazione, attenendo alla titolarità passiva del rapporto e cioè al merito) sarebbe stata emessa in carenza del relativo potere, per due ragioni, nessuna delle quali però è fondata.

La prima ragione consiste nella scelta dell'abbattimento della costruzione pericolante, anziché della sua riparazione e cioè attiene all'apprezzamento in concreto della ponderazione comparativa dei due interessi — pubblico e privato — che sta alla base dell'atto amministrativo.

Tale apprezzamento attiene manifestamente all'esercizio del potere e non può essere oggetto di alcun esame incidentale da parte del giudice ordinario, che deve limitarsi ad accertare l'esistenza dei presupposti dell'atto che siano obiettivamente identificabili, la cui sussistenza possa essere affermata o negata mediante una pura e semplice constatazione che non involga apprezzamenti di opportunità amministrativa o anche di carattere tecnico, di modo che, nel caso di specie (ordinanza di demolizione di edificio a salvaguardia dell'incolumità pubblica) lo stabilire se realmente sussisteva il pericolo di crollo e se ricorreva la necessità di provvedere con urgenza alla demolizione comporta apprezzamenti discrezionali sottratti alla giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. 4 marzo 1974, n. 595, cit.).

La seconda ragione attiene agli effetti dell'atto, che non potrebbero essere permanenti ed irreversibili, ma soltanto temporanei.

La tesi è infondata. Nell'ambito della categoria dei provvedimenti d'urgenza si devono distinguere le ipotesi di una previsione

non specifica dell'urgente necessità (nel qual caso il riconoscimento dell'esistenza del concreto presupposto dell'atto è riservato al discrezionale apprezzamento della p.a.) e le ipotesi espressamente previste da norme che identificano specificatamente le situazioni configuranti l'urgente necessità, in ordine alle quali l'attività della p.a. si estrinseca con l'emanazione del provvedimento tipico previsto dalle stesse norme.

Nell'ambito delle ipotesi del primo tipo si collocano i provvedimenti previsti dall'art. 7 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo (potere di requisizione); dall'art. 153 della legge comunale e provinciale n. 148 del 1915; dall'art. 19 della legge comunale e provinciale n. 383 del 1934; dall'art. 2 t.u. n. 773 del 1931 delle leggi di pubblica sicurezza; dall'art. 32 l. n. 833 del 23 dicembre 1978 sul servizio sanitario nazionale.

Al secondo tipo appartengono le ipotesi in cui la norma designa specifiche e particolari fattispecie di urgente necessità (art. 71 della legge sulle espropriazioni per p.u. n. 2359 del 1865; art. 57 e 129 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, sull'assistenza medica e sul servizio farmaceutico); ipotesi nelle quali la specifica previsione viene a limitare dall'esterno l'esercizio del potere discrezionale, anche sotto l'aspetto della durata nel tempo (v. art. 57 t.u. delle leggi sanitarie; «tempo strettamente necessario»: art. 73 della legge sulle espropriazioni per p.u.: durata di due anni per le occupazioni di urgenza, con le modifiche di cui all'art. 20 l. 22 ottobre 1971 n. 865).

Nelle ipotesi del primo tipo, proprio per l'imprevedibilità delle situazioni straordinarie che costituiscono il presupposto del provvedimento d'urgenza non è possibile determinare normativamente la durata del provvedimento e la sua natura provvisoria o definitiva.

Sarà il provvedimento che — in relazione alla fattispecie concreta — fisserà la sua durata, in quanto, peraltro, una determinazione della durata sia correlativa alla situazione di urgente necessità ed all'impossibilità di ovviarvi con i mezzi apprestati dalla legge in via ordinaria.

Per esempio, le ordinanze di requisizione, essendo strumentalmente preordinate ad assicurare mezzi dei quali la p.a. non dispone nel momento di necessità, devono contenere un termine finale di durata correlato all'esigenza di far fronte temporaneamente ad un'eccezionale situazione ed all'impossibilità di ovviarvi con i mezzi ordinari.

In altri casi invece non è tanto questione di durata nel tempo, quanto di effetti provvisori o definitivi di un atto istantaneo (per esempio, la distruzione di una pianta o di un animale infetto ex art. 32 l. n. 833 del 1978; l'abbattimento di un'opera pericolante), di modo che il requisito dell'urgenza va posto in relazione soltanto alla circostanza che l'urgenza non consente di attendere i tempi più lunghi occorrenti per l'espletamento di una procedura normale.

In questi casi, la legge lascia all'autorità amministrativa il potere di determinare il contenuto del suo provvedimento nel modo più rispondente all'esigenza di fronteggiare situazioni di improvviso pericolo per i generali interessi della comunità, e la durata nel tempo non è un limite esterno e necessario dell'atto.

Conseguentemente, la censura sollevata dal ricorrente si risolve in quella già prima esaminata, e cioè nella critica di una scelta operata fra misura provvisoria (puntellamenti, sbarramenti e simili) e definitiva (demolizione); scelta che attiene squisitamente al merito dell'apprezzamento discrezionale e può essere controllata, sotto il profilo dell'eccesso di potere o dei più ampi poteri riconosciuti dall'art. 7, 1° comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, soltanto dal giudice amministrativo.

Quanto al requisito dell'urgenza, è vero che secondo una giurisprudenza minoritaria (sez. un. n. 2693 del 1972, *id.*, 1972, I, 3029; e n. 1978 del 1974, *id.*, 1974, I, 3041), la sua sussistenza obiettiva deve essere controllata dal giudice ordinario, per accertare se sia legittimamente intervenuto l'affievolimento del diritto soggettivo del privato, ma è da ritenere invece che questa indagine, se compiuta in concreto (e non già — come è consentito — nei limiti dell'astratta configurabilità del requisito richiamato nel provvedimento), ecceda i limiti della cognizione dell'a.g.o. (cfr. Cass., sez. un., 4 dicembre 1971, n. 3519, *id.*, 1972, I, 951; 4 marzo 1974, n. 595, cit.; 18 ottobre 1979, n. 5428, cit.), una volta stabilito che il sindaco ha esercitato il suo potere nell'ambito della tutela

dell'incolumità pubblica (distinta dalla «pubblica sicurezza»: cfr. sez. un. 30 luglio 1980 n. 4883, cit.).

Esaminando ora l'altro ordine di argomentazioni, è facile constatare che esse si ricollegano ad una premessa opposta rispetto a quella della legittimità od illiceità del provvedimento, produttive di un danno risarcibile, in quanto postulano la necessità di una riparazione pecuniaria (indennizzo) a fronte della proprietà sacrificata con atto legittimo (art. 42 Cost.).

Il collegio osserva (a parte il fatto che l'art. 42 Cost. può applicarsi in ordine ad atti che dispongono il trasferimento del godimento o della proprietà del bene e non con riguardo ad atti che impongono un *facere* — distruzione di un bene — e prevedono la sostituzione della p.a. al privato inadempiente a quell'ordine) che si tratta di deduzioni inammissibili.

In primo grado la domanda era rivolta ad ottenere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'atto lesivo del diritto.

Una pretesa di indennità per atto legittimo non si limita a diversamente qualificare la medesima fattispecie dedotta quale *causa petendi*, ma si concreta in una totale diversità dei presupposti di fatto ed in un capovolgimento integrale del sistema difensivo, che non può essere dedotto in sede di legittimità per la prima volta e che — in sede di appello — avrebbe costituito domanda nuova improponibile (cfr. Cass. 8 aprile 1981, n. 2010, *id.*, Rep. 1981, voce *Cassazione civile*, n. 285, in motivazione). (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 ottobre 1987, n. 7754; Pres. SCANZANO, Est. CANTILLO, P. M. LO CASCO (concl. conf.); Tosca (Avv. STELLA RICHTER) c. Centro it. di psicologia analitica - Cipa (Avv. VALENSISE). Conferma App. Roma 6 marzo 1984.

Persona giuridica — Associazione non riconosciuta — Organo collegiale — Deliberazione — Difetto di potere di rappresentanza — Invalidità.

Associazione non riconosciuta — Assemblea — Deliberazione — Invalidità — Sostituzione di propria delibera invalida — Ammissibilità (Cod. civ., art. 2377).

È invalida la deliberazione di un organo collegiale cui abbia partecipato il delegato di un componente sfornito di potere di rappresentanza in ordine all'argomento oggetto della deliberazione, la quale deve ritenersi perciò adottata con il concorso di un soggetto estraneo all'organo. (1)

La deliberazione invalida dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta può essere sostituita da successiva deliberazione conforme alla legge ed all'atto costitutivo tenendo conto che l'art. 2377 c.c. costituisce espressione di un principio di carattere generale. (2)

(1) La Cassazione ha ritenuto invalida la delibera dell'assemblea dell'associazione per essere stata adottata con la partecipazione di un delegato carente del potere di rappresentanza. Nella specie l'assemblea aveva deliberato su un argomento non compreso nell'ordine del giorno e per il quale non era stata conferita l'apposita delega del rappresentante. Sulla invalidità della delibera per difetto di legittimazione del votante, v. Cass. 27 gennaio 1967, n. 233, *Foro it.*, 1967, I, 517, con nota di richiami.

(2) La Cassazione si inserisce in un solco già tracciato (v. Trib. Roma 26 giugno 1981, *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 8, e in *Riv. dir. comm.*, 1982, II, 265, con nota di F. CHIOMENTI).

La sentenza ritiene fondato il potere dell'organo collegiale di un'associazione non riconosciuta di annullare la propria delibera invalida sulla base dell'applicazione analogica dell'art. 2377, 4° comma, c.c., che, dettato in tema di società per azioni, prevede la possibilità di sostituire le deliberazioni prese in difformità della legge e/o dello statuto, con deliberazioni prese in conformità della legge e/o dello statuto. Il potere di annullamento delle proprie delibere trova un fondamento nella considerazione che la norma è espressione di un principio generale, applicabile a tutte le manifestazioni di volontà degli organi collegiali, siano essi forniti o meno di personalità giuridica. Di conseguenza, viene inibita l'impugnazione di una delibera invalida ove questa sia sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.

IL FORO ITALIANO — 1988.

Motivi della decisione. — Nell'ordine logico-giuridico deve essere esaminato con precedenza il secondo motivo di ricorso, con il quale il Tosca, denunciando la violazione degli art. 24 e 2377 c.c., critica sotto due profili la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima, con riferimento alla seconda di dette norme, la deliberazione di revoca di quella precedente attributiva del titolo di analista-didatta.

Statuito il potere di sostituzione di una delibera invalida con una nuova delibera conforme alla legge e allo statuto viene meno l'interesse per la stessa impugnazione della delibera viziata, avendo essa cessato di produrre i suoi effetti: rimane il potere di impugnazione della nuova delibera, soprattutto in ordine ai motivi in base ai quali si è ritenuta invalida la precedente.

Il riconoscimento del potere di annullamento delle proprie delibere agli enti collettivi deriva non tanto dall'interpretazione dell'art. 2377, 4° comma, poiché da esso non è rinvenibile alcun elemento in base al quale possa postularsi l'estensione analogica del principio, quanto dall'analisi della struttura degli enti collettivi (CHIOMENTI, cit., 272).

In questo senso è necessario considerare che ogni ente collettivo, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, per poter operare e realizzare lo scopo sociale che ne ha promosso la creazione, necessita di una organizzazione sociale.

In quanto non è pensabile un ente che non sia articolato in uno o più organi sociali attraverso i quali l'ente agisce all'esterno stipulando contratti con i terzi allo stesso modo delle persone fisiche, e regola i rapporti interni tra i membri costituenti l'ente stesso, il potere di annullamento delle proprie delibere riconosciuto agli enti collettivi trova un fondamento nella organizzazione dell'ente, allo stesso modo di quanto avviene nelle società di capitali.

Se le delibere dell'organo sociale debbono essere adottate in senso conforme allo statuto e alla legge ed è riconosciuto il potere ai soci, come pure agli organi di gestione e controllo, di impugnare le delibere vizzate, tanto più deve riconoscersi il potere di eliminare il vizio all'organo che l'ha prodotto con l'adozione di un'altra delibera valida. È il principio della volontà del gruppo rappresentato nella nuova assemblea e secondo le prescritte maggioranze che stabilirà l'adozione di una nuova delibera destinata a sostituire la precedente, al pari delle altre volontà espresse dall'organo sociale (CHIOMENTI, cit., 273).

Secondo FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Trattato* diretto da VASSALLI, Torino, II, 2, 283, il potere dell'ente collettivo di sostituire la delibera invalida è fondato sull'art. 1444 c.c., che riconosce la facoltà di sanare i vizi del contratto annullabile ed è riconosciuto anche ove l'assemblea in maniera implicita riproduca la delibera invalida in una nuova delibera valida.

Come precisato dalla sentenza, la sostituzione delle delibere non trova ostacoli nei diritti che i soci (o associati) abbiano acquisito in esecuzione della delibera poi annullata, posto che la nuova delibera trova causa nel vizio di quella precedente.

Diverso discorso, che nel caso di specie la Cassazione non ha avuto modo di trattare, deve farsi con riguardo ai diritti che i terzi abbiano acquisito in esecuzione della delibera poiché, allo stesso modo di quanto avviene nel caso dell'annullamento giudiziale, restano salvi i diritti che i terzi abbiano acquisito in buona fede ex art. 2377, 3° comma.

Deve rilevarsi che la sentenza che si riporta si inserisce in quella generale tendenza della dottrina e giurisprudenza di applicare le norme dettate in tema di associazioni riconosciute sulle associazioni sprovviste di personalità.

Data l'identità organizzativa di fondo tra gli enti associativi riconosciuti e quelli non riconosciuti si è concluso che la figura dell'organo non è legata sostanzialmente alla persona giuridica ma al concetto di ente collettivo (Cass. 10 luglio 1975, n. 2714, *Foro it.*, Rep. 1975, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 4; 21 giugno 1979, n. 3448, *id.*, Rep. 1979, voce cit., n. 4; 11 marzo 1959, n. 702, *id.*, Rep. 1959, voce cit., n. 6; in dottrina GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 298).

Sulla possibilità di applicare l'art. 2377, 4° comma, alle associazioni riconosciute, v. in dottrina GALGANO, cit., 298.

Problema controverso è quello della qualifica del potere di sostituzione della delibera invalida come convalida o revoca-rinnovazione, posto che la convalida ha necessariamente effetto *ex tunc* dove la revoca-rinnovazione ha normalmente effetto *ex tunc*, richiedendo in caso contrario una esplicita dichiarazione dell'organo (FRÈ, *Società per azioni*, in *Commentario*, cit., sub art. 2377; PAVONE LA ROSA, *Rinnovazione delle delibere assembleari invalide*, in *Banca, borsa, ecc.*, 1954, I, 865; GRISENTI, *Note sull'art. 2377, ultimo comma, c.c. e sulle deliberazioni implicite nelle società di capitali*, in *Riv. società*, 1968, 598; CHIOMENTI, *La revoca delle delibere assembleari*, 1969, n. 190; in giurisprudenza, v. Cass. 10 marzo 1983, n. 1794, *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Società*, n. 332, e in *Banca, borsa, ecc.*, 1986, II, 403, con nota di F. SCANNICCHIO).